

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	6
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	10

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Nuovo testo C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	4

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 17 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Nuovo testo C. 3201 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, dopo aver illustrato brevemente il contenuto del testo in esame, come modificato dalla Commissione giustizia, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (Nuovo testo C. 3201 Governo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3201 Governo, recante « DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria »;

preso atto che il testo del decreto-legge, ampiamente modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa, intervenendo, in particolare, in materia di: procedure concorsuali; procedure esecutive; misure fiscali; efficienza della giustizia e processo telematico e che una specifica disciplina transitoria è dettata, infine, dal Titolo V del provvedimento;

considerato che il provvedimento reca disposizioni riconducibili alla materia « ordinamento civile » e « norme processuali », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato che la Commissione di merito ha introdotto nel testo del provvedimento in esame l'articolo 21-ter che ha il medesimo contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, in corso di conversione e che tale disposizione prevede, al comma 1, che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in rela-

zione ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

sottolineata, al riguardo, la necessità di abrogare la citata disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 regolando, nel contempo, la sorte degli atti e dei provvedimenti adottati nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3;

preso atto, inoltre, che la disciplina di cui all'articolo 21-ter è diretta ad ampliare quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 207 del 2012 per gli stabilimenti d'interesse strategico nazionale, e segnatamente per l'ILVA di Taranto;

ricordato che la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi sul citato decreto-legge n. 207 del 2012 giudicando legittimo, con la sentenza n. 85 del 2013, un intervento del legislatore riguardante la continuità produttiva degli stabilimenti in presenza di provvedimenti cautelari adottati dall'autorità giudiziaria, escludendo, pertanto, una lesione della riserva di giurisdizione e riconoscendo, al legislatore medesimo, la possibilità di modificare le norme cautelari, quanto agli effetti ed all'oggetto, anche se pendenti misure cautelari adottate ai sensi della previgente normativa;

rilevato che l'articolo 23, comma 11, dispone che la disciplina dell'articolo 503

del codice di procedura civile in materia di modalità della vendita forzata, nella formulazione integrata dall'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 132 del 2014 (che ha aggiunto un comma che prevede che la vendita con incanto può essere disposta solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568 codice di procedura civile) si applichi dalla data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto (28 giugno 2015) anche alle procedure esecutive pendenti all'11 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014, di conversione del citato decreto legge n. 132 del 2014;

evidenziato, al riguardo, che tale previsione appare collegata alla modifica della determinazione dei valori immobiliari prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera o) del provvedimento che sostituisce l'articolo 568 del codice di procedura civile e che una disciplina transitoria per tale disposizione era già prevista dallo stesso articolo 19 del decreto legge n. 132 del 2014, il cui comma 6-*bis* stabiliva la sua applicazione ai procedimenti iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014;

considerato che il decreto-legge in esame estende l'ambito di applicazione dell'articolo 503 c.p.c., nella sua nuova formulazione, anche ai procedimenti già pendenti all'11 novembre 2014 e che oc-

correrebbe specificare l'impatto della nuova disposizione transitoria sugli atti già posti in essere *medio tempore* nei procedimenti già pendenti all'11 novembre 2014 nonché se la disposizione transitoria si applichi anche ai procedimenti avviati dopo l'11 novembre, ma prima del 11 dicembre 2014;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, la Commissione di merito inserisca il seguente: « 1-*bis*. L'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 23, comma 11, valuti la Commissione di merito specificare l'impatto della nuova disposizione transitoria sugli atti già posti in essere *medio tempore* nei procedimenti già pendenti all'11 novembre 2014 nonché se la disposizione transitoria si applichi anche ai procedimenti avviati dopo l'11 novembre, ma prima del 11 dicembre 2014.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	9
ERRATA CORRIGE	8

SEDE REFERENTE

Venerdì 17 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 9.25.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver ricordato che il Comitato per la legislazione ha espresso il parere di competenza l'8 luglio scorso, avverte che sono pervenuti i pareri espressi dalle Commissioni I, V, VI, VII, VIII, X, XI e XIV, per cui oggi la Commissione conferirà il mandato al relatore per riferire il 20 luglio prossimo all'Assemblea, così come

previsto dal calendario dei lavori della medesima.

Invita, pertanto, la Commissione ad accogliere le condizioni apposte nei pareri delle Commissioni I e V, che attengono a questioni di legittimità costituzionale. A tale proposito, fa presente che il relatore ha trasformato le predette condizioni in emendamenti (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 13.600 e 19.600., 21.600, 22.600 e DIS.1, (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, propone le seguenti correzioni al testo, che hanno natura meramente formale:

1) *all'articolo 1, comma 1, lettera a), le parole: « commi secondo e terzo, » sono sostituite dalle seguenti: « commi secondo e terzo »;*

2) *all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

« c-bis) al quinto comma, primo periodo, le parole: « quarto comma » sono sostituite dalle seguenti: « quinto comma del presente articolo »;

3) all'articolo 3, comma 6, ultimo capoverso, primo periodo, le parole: « ivi incluso » sono sostituite dalle seguenti: « ivi inclusi »;

4) all'articolo 5, comma 1, lettera b), alinea, le parole: « terzo comma » sono sostituite dalle seguenti: « secondo comma »;

5) all'articolo 6, comma 1, lettera a), le parole: « di tale termine » sono sostituite dalle seguenti: « del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo »;

6) all'articolo 8, comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: « contratti in corso di esecuzione » sono sostituite dalle seguenti: « contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti »;

7) all'articolo 8, comma 1, lettera c), le parole: « articolo 161, » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 161 »;

8) all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 182-septies, primo comma, le parole: « con intermediari finanziarie » sono sostituite dalle seguenti: « con intermediari finanziari »;

9) all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 182-septies, quinto comma, la parola: « questa » è sostituita dalle seguenti: « la convenzione di moratoria »;

10) all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 182-septies, sesto comma, le parole: « relazione del professionista ai sensi dell'articolo 67 » sono sostituite dalle seguenti: « relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67 »;

11) all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 182-septies, settimo comma, le parole: « può essere imposta » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere imposti »;

12) all'articolo 13, comma 1, lettera g), le parole: « , oltre alla pubblicità disposta dal giudice » sono sostituite dalle seguenti: « . In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice »;

13) all'articolo 13, comma 1, lettera ee), capoverso ART. 631-bis, le parole: « delle disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle disposizioni »;

14) all'articolo 14, comma 1, lettera c), capoverso 161-quater, primo comma, secondo periodo, le parole: « entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

15) all'articolo 14, comma 1, lettera d), le parole: « dopo l'articolo 169-quinquies, è inserito il seguente: « 169-sexies » sono sostituite dalle seguenti: « nel capo II del titolo IV, dopo l'articolo 169-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente: « ART. 169-sexies » »;

16) all'articolo 14, comma 1, lettera d), capoverso 169-sexies, secondo periodo, dopo le parole: « Alle domande » sono inserite le seguenti: « di iscrizione all'elenco »;

17) all'articolo 14, comma 2, capoverso ART. 16-novies, comma 5, primo periodo, le parole: « entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

18) all'articolo 14, comma 3, lettera a), capoverso, secondo periodo, le parole: « dell'articolo 530, quarto comma, del codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile »;

19) all'articolo 14, comma 3, lettera c), le parole: « coordinatore l'ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « coordinatore dell'ufficio »;

20) all'articolo 15, comma 1, alinea, le parole: « Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito » sono sostituite dalle seguenti: « Nel titolo I della parte II del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo l'articolo 18 è aggiunto, in fine, »;

21) *all'articolo 15, comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, quinto periodo, le parole: « beni diversi da quelli di cui al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma »;*

22) *all'articolo 19, comma 1, lettera b), alinea, le parole: « dopo l'articolo 16-otties » sono sostituite dalle seguenti: « dopo l'articolo 16-novies, introdotto dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto »;*

23) *all'articolo 23, comma 10, le parole: « Le disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni »;*

24) *l'articolo 11-bis, introdotto nel testo dall'articolo aggiuntivo 11.03 Causi, è ricollocato come articolo aggiuntivo all'articolo 21, conseguentemente al Titolo IV sono aggiunte le seguenti parole: nonché altre disposizioni in materia di giustizia.*

25) *all'articolo 11-bis, introdotto nel testo dall'articolo aggiuntivo 11.03 Causi è inserita la seguente rubrica: Garanzie dell'accordo del piano del consumatore.*

26) *all'articolo 21-bis introdotto nel testo dall'articolo aggiuntivo 20.0120 (nuova formulazione) del relatore è inserita la seguente rubrica: Disposizioni in materia di uffici giudiziari.*

La Commissione approva la proposta della presidente di modifica del testo, indi delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Ermini, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 482 del 15 luglio 2015, a pagina 183, prima colonna, diciottesima riga, le parole: « la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) » sono sostituite dalle seguenti: « dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis) ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 482 del 15 luglio 2015, a pagina 185, prima colonna, trentunesima riga, la parola: « 161-ter » è sostituita dalla seguente: « 164-ter ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 483 del 16 luglio 2015, a pagina 60, nella prima colonna, tredicesima riga, dopo la parola: « modificazioni », aggiungere le seguenti: « a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico » e nella seconda colonna, dodicesima riga le parole « a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematica » sono soppresse.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 483 del 16 luglio 2015, a pagina 64, seconda colonna, ventinovesima riga, le parole: « a norma del quinto periodo », sono soppresse.

ALLEGATO

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 13.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016 ».

13. 600. Il Relatore.

ART. 19.

Al comma 2, dopo le parole: « e di euro 1 milione » aggiungere la seguente: « annui ».

19. 600. Il Relatore.

ART. 21.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: « di area vasta, » aggiungere le seguenti: « di

cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017 ».

21. 600. Il Relatore.

ART. 22.

Al comma 2, sostituire le parole: « possono essere annualmente destinate » con le seguenti: « resi annualmente disponibili, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario, ».

22. 600. Il Relatore.

**EMENDAMENTO AL
DISEGNO DI LEGGE**

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 ».

Dis. 1. Il Relatore.

INDICE GENERALE**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Nuovo testo C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	4

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	9
ERRATA CORRIGE	8

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 1,00



17SMC0004950